



## TRIBUNALE DI TERNI

### Avviso di vendita delegata

### Procedura RGE Imm n.73/15

### Secondo esperimento

Il Delegato del Compendio Immobiliare pignorato, Avv. Luisa Venturi, con studio in 05100 Terni - Via Benedetto Faustini, 22- Cf VNTLSU53R62H199W tel/fax 0744424144, mail: [studioluisaventuri@yahoo.it](mailto:studioluisaventuri@yahoo.it) e pec: [luisa.venturi@ordineavvocatiterni.it](mailto:luisa.venturi@ordineavvocatiterni.it), nella procedura esecutiva suindicata e promossa da INTESA SAN PAOLO SPA

- visto il provvedimento di nomina in data 24.06.2016 del Delegato alla vendita del compendio pignorato emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Terni -Dott. Natalia Giubilei- ai sensi di cui all'art.591 cpc;
- ritenuto necessario da parte del Giudice dell'Esecuzione ordinare la vendita dei beni immobili pignorati con provvedimento in data 24.06.2016,
- visto che alla udienza fissata per la vendita senza incanto in data 13.01.2017 alle ore 15,00 fissata con avviso del 22.09.2016 è andata deserta;
- dovendo procedere all'esperimento di un'ulteriore vendita ex art. 591 cpc, con un prezzo inferiore di un quarto di quello precedente;
- visto l'art. 569 cpc;

#### - AVVISA E RENDE NOTO

- **che il giorno 10 Maggio 2017 alle h. 15,30 nelle date e nel luogo sotto indicato si terrà la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili, così descritti in base alla Consulenza**

#### **Tecnica redatta dal Geom. Marco Della Sala:**

- **LOTTO UNICO -1-:**

**Piena proprietà per la quota di 1/1 di un' AREA RICREATIVA e RISTORANTE sito in Ficulle (Terni) Strada Conventaccio snc. Identificato al Catasto Identificazione al catasto fabbricati: Unità immobiliare foglio 40 mappale 215, categoria D/8, posta al piano T-1-S1, - rendita: Euro 9.690,00. (Cfr. Allegato n. 2 – visure catastali - planimetria - mappa).**

Al catasto fabbricati il Fg. 40 p.la 215 deriva da Variazione del classamento del 08/06/2011 n. 9102.1/2011 in atti dal 08/06/2011 (protocollo n. TR0078830), deriva da Fg. 40 p.la 215 costituzione del 02/08/2010 n. 1527.1/2010 in atti dal 02/08/2010 (protocollo n. TR0100934).

Al catasto terreni il Fg. 40 p.la 215 ente urbano di ha 00.30.93 deriva da tabella di variazione del 15/07/2010 n. 94319.1/2010 in atti dal 15/07/2010 (protocollo n. TR0094319) presentato il 15/07/2010; deriva da Fg. 40 p.la 215 Tipo Mappale del 15/07/2010 n. 94319.2/2010 in atti dal 15/07/2010 (protocollo n. TR0094319) presentato il 15/07/2010; deriva da Fg. 40 p.la 215 di ha 00.01.90 Tipo Mappale del 15/07/2010 n. 94319.1/2010 in atti dal 15/07/2010 (protocollo n. TR0094319) presentato il 15/07/2010; ex Fg. 40 p.la 178 uliveto di Ha 00.11.58 Frazionamento del 11/06/2007 n. 115813.1.2007 in atti dal 11/06/2007 (protocollo n. TR0115813); ex Fg. 40 p.la 141 Uliveto di Ha 00.15.57 Frazionamento del 12/01/2005 n. 1697.1/2005 in atti dal 12/01/2005 (protocollo n. TR0001697); ex Fg. 40 p.la 33 Uliveto di Ha 03.12.90 impianto meccanografico del 02/01/1971.

N.B.:

Nel Tipo Mappale del 15/07/2010 sono state soppresse ed unite alla part. 215 le seguenti particelle:

- F.40 part.198, ENTE URBANO, deriva per tipo mappale del 15/07/2010 dal F.40 part.189, che deriva per frazionamento del 16/06/2010 dal F.40 part.182, che deriva per frazionamento del 11/06/2007 dal F.40 part. 148, che deriva per frazionamento del 12/01/2005 dal F.40 part. 34, così censito fin dall'impianto meccanografico del 02/01/1971.

- F.40 part.200, ENTE URBANO, deriva per tipo mappale del 15/07/2010 dal F.40 part.167, che deriva per frazionamento del 16/06/2010 dal F.40 part.135, che deriva per frazionamento del 12/01/2005 dal F.40 part. 31, così censito fin dall'impianto meccanografico del 02/01/1971.

- F.40 part.202, ENTE URBANO, deriva per tipo mappale del 15/07/2010 dal F.40 part.173, che deriva per frazionamento del 11/06/2007 dal F.40 part. 140, che deriva per frazionamento del 12/01/2005 dal F.40 part. 33, così censito fin dall'impianto meccanografico del 02/01/1971.

- F.40 part.204, ENTE URBANO, deriva per tipo mappale del 15/07/2010 dal F.40 part.174, che deriva per frazionamento del 11/06/2007 dal F.40 part. 140, che deriva per frazionamento del 12/01/2005 dal F.40 part. 33, così censito fin dall'impianto meccanografico del 02/01/1971.

F.40 part.206, ENTE URBANO, deriva per tipo mappale del 15/07/2010 dal F.40 part.176, che deriva per frazionamento del 11/06/2007 dal F.40 part. 140, che deriva per frazionamento del 12/01/2005 dal F.40 part. 33, così censito fin dall'impianto meccanografico del 02/01/1971.

F.40 part.208, ENTE URBANO, deriva per tipo mappale del 15/07/2010 dal F.40 part.183, che deriva per frazionamento del 11/06/2007 dal F.40 part. 148, che deriva per frazionamento del

12/01/2005 dal F.40 part. 34, così censito fin dall'impianto meccanografico del 02/01/1971.

- F.40 part.211, ENTE URBANO, deriva per tipo mappale del 15/07/2010 dal F.40 part.164, che deriva per frazionamento del 11/06/2007 dal F.40 part. 134, che deriva per frazionamento del 12/01/2005 dal F.40 part. 31, così censito fin dall'impianto meccanografico del 02/01/1971.

- F.40 part.214, ENTE URBANO, deriva per tipo mappale del 15/07/2010 dal F.40 part.172, che deriva per frazionamento del 11/06/2007 dal F.40 part. 140, che deriva per frazionamento del 12/01/2005 dal F.40 part. 33, così censito fin dall'impianto meccanografico del 02/01/1971.

Trattasi di un' **AREA RICREATIVA e RISTORANTE**, articolata su due livelli, facente parte di un comparto urbanistico, antistante ad una schiera di edifici in linea di tipo residenziale e case vacanza.

Il bene in questione ha accesso dalla strada principale.

Al momento del sopralluogo l'immobile si presentava in pessimo stato di conservazione e manutenzione soprattutto per infiltrazioni di acqua piovana nel soffitto del ristorante proveniente dal terrazzo superiore e di risalita con efflorescenze di muffa maggiormente nelle pareti in corrispondenza degli infissi di porte-finestre e finestre e dei locali al piano terra-seminterrato che sono a servizio del ristorante.

Si precisa altresì che al momento del sopralluogo l'immobile di che trattasi risultava privo di gran parte dei sanitari dei servizi igienici, delle porte interne, degli elementi radianti dell'impianto di riscaldamento, degli elementi dell'impianto di climatizzazione e di gran parte dell'impianto elettrico.

L'immobile è composto al piano terra-seminterrato da: ampio salone ristorante, con ingresso ed ufficio, cucina, dispensa, lavaggio, locali a servizio del ristorante, spogliatoi pubblici, docce, wc., depositi e locale tecnico, il tutto accessibile sia dall'area esterna, sia da scala interna ed ascensore dal locale ad uso bar – ristoro posto al piano terra-primario.

Al piano terra-primario locale ad uso bar – ristoro accessibile sia dall'area esterna, sia da scala interna ed ascensore dal sottostante ristorante.

Esternamente è presente un'ampia terrazza praticabile scoperta a copertura del locale ristorante, camminamenti e scale di accesso ai suddetti beni e alle due piscine poste sul lato sud del fabbricato nonché al solarium.

Sono annessi anche un locale sottoscala al piano terra-primario con accesso autonomo esternamente in adiacenza del lato nord del locale bar ristoro, ed un locale tecnico seminterrato, non rifinito, realizzato in aderenza con il locale tecnico interno al complesso immobiliare, ma accessibile scomodamente solo dall'esterno.

Il complesso edilizio è ubicato nella zona periferica del Comune di Ficulle e a circa 13 Km da Orvieto, in Loc. Conventaccio, a vocazione prevalentemente agricola, con quote residenziale, di buona qualità.

Si precisa che i beni immobili oggetto della presente relazione, fanno parte del complesso edilizio turistico-residenziale CT6 denominato "IL CONVENTACCIO" del quale era a servizio e per il quale, su alcune porzioni immobiliari, è in corso la Procedura Esecutiva n°08/2013 Tribunale di Terni Ex Orvieto.

Sufficienti risultano le infrastrutture di tipo secondario ubicate nell'abitato di Ficulle, discrete le vie di comunicazione.

L'unità immobiliare non è occupata ed è posta in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima e relazione ed eventuale integrazione- rettifica redatta dal geom. Marco Della Sala, nella procedura esecutiva n.73/2015 R.G.E. Trib. Terni, che deve essere consultata dall'offerente e alla quale si fa espresso rinvio, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

- La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Si rende noto inoltre che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze

di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito e qualora si trovi nella condizione di cui all'art 36 del D.P.R. 380/2001, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

- L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà il compenso del custode).
- Nel caso in cui l'immobile fosse occupato dal debitore o da terzi senza titolo la liberazione dell'immobile sarà effettuata salvo espresso esonero a cura del custode giudiziario professionista delegato.
- Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario.
- L'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega, sui seguenti siti internet [www.tribunale.terni.it](http://www.tribunale.terni.it); [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it).
- La perizia del Ctu, la pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di vendita sono regolate dalla "disciplina della vendita senza incanto" contenuta nell'ordinanza di vendita consultabile sui suddetti siti internet [www.tribunale.terni.it](http://www.tribunale.terni.it) e [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it).
- Maggiori informazioni potranno essere reperite, oltre che sui siti internet sopra indicati, anche presso il sottoscritto custode-giudiziario professionista delegato Avv. Luisa Venturi, tel. e fax 0744424144, cell. 3204550544 e-mail: [studioluisaventuri@yahoo.it](mailto:studioluisaventuri@yahoo.it), pec: [luisa.venturi@ordineavvocatiterni.it](mailto:luisa.venturi@ordineavvocatiterni.it), e presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni nonché al numero verde call center 800630663 presso il quale potrà essere richiesto anche l'inoltro della perizia a mezzo fax o e-mail.
- Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 571 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal professionista delegato, il quale

#### **FISSA**

**A) l'udienza per il secondo esperimento di vendita senza incanto del lotto unico per il giorno**

**10 Maggio 2017 alle ore 15,30, presso l'aula del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni situato in Terni presso il Tribunale di Terni in C.so del Popolo, 40- 2° piano,**

**B) stabilisce le seguenti condizioni:**

- 1) Presentazione delle offerte presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni posta in Terni C.so del Popolo, 40 piano 2°-, entro le ore 11,00 del giorno antecedente lo svolgimento della gara;
- 2) Prezzo base d'asta: LOTTO UNICO Euro 517.500,00 (cinquecentodiciassettemilacinquecento/00) prezzo di perizia Euro €. 830.370,25
- 3) Il prezzo offerto non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), diminuito del

25% ovvero Euro 388.125,00, (trecentottantottomilacentoventicinque/00) .

4) Rilancio minimo in caso di gara non inferiore ad Euro 5,000,00 (cinquemila/00)

## **DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO**

(Modalità di presentazione delle offerte e altre disposizioni)

- 1) le **offerte** di acquisto dovranno essere **presentate in busta chiusa** presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Terni -C.so del Popolo,40- 2° piano, **entro le ore 11.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita.**
- 2) **Sulla busta** dovrà essere **indicato** esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del **Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione**, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito [www.tribunale.terni.it](http://www.tribunale.terni.it));
- 3) l'**offerta**, da presentarsi **corredata** da una **marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00 ciascuna, per un totale di € 20,00**, dovrà contenere: a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
- 4) dovranno -altresi- essere indicati:
  - a) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
  - b). l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) da indicarsi nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;
  - c) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c. e l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
  - d) la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;
- 4bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l'offerta di vendita a mezzo mandatario o procuratore speciale;
- 5) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare **NON TRASFERIBILE** o un vaglia postale **NON TRASFERIBILE** intestato a "Tribunale di Terni – Proc. N. 73/2015" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;
- 6) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace nei seguenti casi:
  - A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;
  - B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;
  - C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;
- 7) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

8) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall'art. 574 co. 3° c.p.c.);

9) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 10, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni – Proc. N. 73/2015" oppure tramite bonifico bancario con codice Iban che verrà comunicato dal Professionista ;

10) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall'aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell'offerta, versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso è comunque da versarsi alla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese in prededuzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere versato con le modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

11) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 10 giorni dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

12) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantificati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi 5 dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze). Si avvisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;

13) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nell'avviso di vendita e di cui sopra; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti al Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto.

13 bis) Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a: - € 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000; - € 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001,00 e fino a € 30.000,00; - € 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001,00 e fino a € 60.000,00; - € 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001,00 e fino a € 100.000,00; - € 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001,00 e fino a € 200.000,00; - € 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001,00 e fino a 300.000; - € 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.00,00 I rilanci da prendere in considerazione sono quelli relativi al prezzo base, non quelli del prezzo offerto; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo; al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;

14) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite;

15) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e firmata e documento di identificazione;

16) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

17) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

18) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni – Proc. N. 73/2015"; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

Terni, 29.01.2017

Il professionista delegato

Avv. Luisa Venturi